

Individuazione dei fatti materiali ed analisi di credibilità nella valutazione delle domande di protezione internazionale. Indicazioni e prospettive dai documenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Oggetto, ruolo e funzione della analisi di credibilità: le indicazioni del Manuale UNHCR. – 3. Individuazione dei fatti materiali ed analisi di credibilità: un approccio strutturato. – 4. L'analisi di credibilità e il beneficio del dubbio fra olismo, frammentazione e ricerca di approcci combinati. – 5. Gli indici di credibilità: sufficienza di dettaglio e specificità. – 6. Coerenza interna. – 7. Coerenza esterna. – 8. Plausibilità.

1. Introduzione

È percezione diffusa fra gli operatori del diritto di asilo che, nell'ambito delle procedure di valutazione delle domande di protezione internazionale, le considerazioni in merito alla credibilità delle dichiarazioni della (o del) richiedente rivestano, nella maggior parte dei casi, un peso decisivo.

La preponderante rilevanza pratica delle questioni di credibilità, colta intuitivamente dagli operatori¹, è stata negli anni confermata dalle ricerche empiriche su sistemi asilo nazionali sotto altri aspetti profondamente diversi, come quelli di Australia², Finlandia³ o Grecia⁴, come pure da studi incentrati sulla osservazione

* Le opinioni espresse nel presente articolo vanno attribuite all'autore e non riflettono necessariamente quelle dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

¹ Si veda, ad esempio, G. NOLL, *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures*, Leiden-Boston, 2005, p. 1: "In asylum law, this poses veritable challenges. Today, an important fraction of applications are arguably decided on the basis of evidentiary assessment rather than on legal issues".

² G. Coffey, *The Credibility of Credibility Evidence at the Refugee Review Tribunal*, in *International Journal of Refugee Law*, vol. 15, n. 3, 2003, p. 378.

³ E. BODSTRÖM, *Asylum Decisions as Performances: Intertextuality in Internal Credibility Assessment*, in *Intern. Journ. Ref. Law*, vol. 32, n. 4, dicembre 2020, p. 623 ss.,

⁴ S. ZISAKOU, *Credibility Assessment in Asylum Claims Based on Sexual Orientation by the Greek*

delle procedure di determinazione dello status di rifugiato (RSD) sotto mandato da parte di uffici dell'UNHCR⁵.

È parimenti dato di comune percezione, confermato anch'esso da ricerche empiriche, che la diversità di approcci al tema della valutazione della credibilità sia una delle principali cause di divergenza fra i tassi di accoglimento delle domande di protezione internazionale non solo fra sistemi di asilo differenti⁶, ma anche all'interno del medesimo sistema nazionale⁷.

Tali dati pongono un problema di credibilità della valutazione di credibilità medesima⁸ e dei sistemi di asilo in quanto tali. Alcuni autori si sono perfino spinti a sospettare che la valutazione di credibilità e, con essa, il meccanismo stesso della valutazione individualizzate delle domande di asilo siano irrimediabilmente destinati a sottrarsi ad ogni sforzo di armonizzazione e razionalizzazione, in quanto inevitabilmente condizionati, nel loro funzionamento pratico, dalla soggettività delle persone a cui è affidata la valutazione⁹.

Chi scrive ritiene, al contrario, che le regole tecniche di esperienza in materia col tempo individuate dalla migliore pratica internazionale, oggi ampiamente recepite quali parametri legali dalla vigente normativa interna ed europea, possano significativamente ridurre la dimensione soggettiva ed irrazionale della valutazio-

Asylum Service: A Deep-Rooted Culture of Disbelief, in *Front. Hum. Dyn.*, 22 luglio 2021, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2021.693308/full>.

⁵ M. KAGAN, *Is Truth in the Eye of the Beholder? Objective of the Beholder? Objective Credibility edibility Assessment in Refugee Status Determination*, in UNLV School Of Law, 2003: <https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=facpub>

⁶ M. KATE, *The Provision of Protection to asylum-seekers in destination countries*, in UNHCR, Department of International Protection, *New issues in Refugee Research*, Working paper n. 114, maggio 2005: <https://www.refworld.org/pdfid/4ff167692.pdf>.

⁷ Uno studio ormai classico sulle decisioni di asilo negli Stati Uniti ha individuato nei tassi di accoglimento da parte di singoli giudici delle domande di asilo di persone con provenienza comparabile forbici comprese fra il 3% e il 96%, ed individuato l'approccio alla valutazione di credibilità quale principale area idonea a giustificare simili livelli di disparità fra le decisioni. V.J. RAMJI-NOGALES et al., *Refugee Roulette, Disparities in Asylum Adjudication*, in *Stanford Law Review*, 2007, p. 295 ss., <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=684088071004066001097109111082006109026012051033042091108127110074072026068072109121101122062000122051045124000098024065078070005049095084082028087125113018126118077007007120071004015010011117123064090103121093103007122075085094-110085125087121085123&EXT=pdf&INDEX=TRUE>.

⁸ Il gioco di parole è mutuato da G. COFFEY, *The Credibility of Credibility Evidence at the Refugee Review Tribunal*, in *Int. Journ. Ref. Law*, vol. 15, n. 3, 2003, p. 377 ss.

⁹ G. NOLL, *Credibility, Reliability, and evidential assessment*, in C. Costello et al., *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, 2021, p. 682 ss.

ne di credibilità. Ciò a condizione che le stesse vengano interpretate ed applicate secondo lo spirito umanitario alla base della Convenzione di Ginevra del 1951 e con una consapevolezza multidisciplinare di base in merito ai fattori di ordine psicologico, linguistico e culturale che condizionano i processi di comunicazione fra autorità e richiedenti asilo.

Con il presente contributo si procederà dapprima a circoscrivere l'oggetto, il ruolo e la funzione della analisi di credibilità e successivamente a precisarne la collocazione nel più ampio contesto delle attività funzionali alla valutazione delle domande di protezione internazionale. L'analisi si chiuderà con una succinta ricostruzione dei parametri di credibilità offerti dalla normativa e dalle regole tecniche di esperienza, prestando particolare attenzione ai fattori distorsivi che possono alterarne il normale funzionamento.

Il presente elaborato ha quale suo punto di riferimento centrale l'attività di ricerca e il materiale di *guidance* realizzati negli anni dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di cui lo scrivente è funzionario.

2. Oggetto, ruolo e funzione della analisi di credibilità: le indicazioni del Manuale UNHCR

Ogni indagine sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti asilo non può che prendere le mosse dalla constatazione che essere o risultare un dichiarante credibile non è, in quanto tale, un elemento costitutivo della definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, né, per il vero, di altre forme di protezione internazionale o fondate sul diritto interno.

Come è stato osservato in letteratura¹⁰ uno dei primi riferimenti alla credibilità nel contesto del diritto internazionale dei rifugiati si rinviene in un passaggio del *Manuale sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato* edito dall'UNHCR nel 1979, ed è poi sviluppato ulteriormente nella seconda versione edita nel 1992¹¹.

In tale contesto, il richiamo al concetto di credibilità è inteso dal manuale come riferito non già alla (o al) richiedente in quanto persona, ma alle sue dichiarazioni in merito ai “*fatti rilevanti*” per la determinazione dello status di

¹⁰ A. CAMUS, *Office du juge de l'asile et crédibilité du récit*, in *Revue des droits de l'Homme*, n. 18, 2020, <https://journals.openedition.org/revdh/10078#bodyftn>

¹¹ UNHCR, *Manuale sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, seconda edizione, 1992, traduzione (ufficiosa) in lingua italiana, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>. Di seguito, anche ‘*Manuale UNHCR*’ o ‘*Manuale*’.

rifugiato¹². La analisi di credibilità non è concepita infatti come un obiettivo in sé delle procedure di valutazione delle domande di asilo, bensì come uno strumento funzionale alla individuazione dei fatti concretamente utili per stimare e comprenderne i bisogni di protezione di chi chiede asilo.

Corollario importante di tale affermazione è che *“le dichiarazioni false non costituiscono di per sé una ragione per rifiutare lo status di rifugiato e l'esaminatore ha il compito di valutare tali dichiarazioni alla luce di tutte le circostanze del caso”*.

Il *Manuale* è anche chiaro nel ricollegare l'impiego della nozione di credibilità alla circostanza che, nel settore del diritto di asilo, sarebbe inappropriato esigere da chi chiede asilo la capacità di corroborare le proprie dichiarazioni fino al raggiungimento di uno standard probatorio elevato; ciò in quanto *“i casi in cui il richiedente può fornire delle prove a sostegno delle sue dichiarazioni costituiscono l'eccezione e non la regola”* e *“(n)ella maggioranza dei casi una persona che fugge da persecuzioni arriva sprovvista di tutto e spesso anche senza documenti personali”*¹³.

Il *Manuale* impiega quindi il termine di credibilità nel senso di nozione sostitutiva o attenuativa del concetto di prova come tradizionalmente inteso in altri settori del diritto, tanto è vero che al paragrafo 203, il verbo “provare” è utilizzato fra virgolette, al fine di rimarcare l'impiego in un'accezione non coincidente con quella abituale. Esso precisa, peraltro, che le agevolazioni dovute alle persone richiedenti asilo sul piano probatorio non possono spingersi fino a riconoscere come veritiere affermazioni non solo sfondate di prova, ma anche *“non coerenti con l'esposizione generale dei fatti offerta dal richiedente”*¹⁴.

Il *Manuale* è inoltre chiaro nel precisare che la valutazione di credibilità presuppone una esauriente fase di raccolta di informazioni rispetto alla quale chi ha la responsabilità della sua conduzione non può limitarsi a svolgere un ruolo passivo, dovendo invece *“cercare di guadagnarsi la fiducia del richiedente per poterlo aiutare a esporre esprimere il proprio caso con chiarezza e ad esprimere pienamente le sue opinioni e i suoi sentimenti”*¹⁵.

¹² V. UNHCR, *Manuale*, cit., par. 195: *“in ogni singolo caso i fatti rilevanti dovranno essere forniti anzitutto dallo stesso richiedente. Spetterà quindi alla persona incaricata di procedere alla determinazione dello status di rifugiato (“esaminatore”) la valutazione dei mezzi di prova e della credibilità delle dichiarazioni del richiedente”*.

¹³ Ivi, par. 196.

¹⁴ Ivi, par. 197.

¹⁵ Ivi, par. 200.

Il *Manuale* fornisce anche importanti indicazioni in merito all'attitudine mentale con la quale ci si dovrebbe accostare alle valutazioni di credibilità e, più in generale, all'accertamento dei fatti materiali delle domande di asilo, osservando che occorre “*applicare i criteri valutativi con senso di giustizia e comprensione*”, senza indulgere alla tentazione di lasciarsi influenzare “*dall'eventuale impulso personale a considerare come <<non meritevole>> il caso del richiedente*”¹⁶.

Da quanto riassunto sono già ricostruibili alcuni principi chiave che, sulla spinta dell'autorevolezza del manuale UNHCR, sono andati consolidandosi quali standard di riferimento sul piano internazionale:

- a) la analisi di credibilità non è un obiettivo in sé delle procedure di esame delle domande di asilo bensì uno strumento, funzionale ad una corretta individuazione dei *fatti rilevanti* (o, con terminologia più recente, “*materiali*”) per l'esame delle domande di protezione internazionale; le dichiarazioni false non costituiscono in sé un motivo valido per il rigetto delle domande di protezione internazionale.
- b) essa non riguarda la (o il) richiedente in quanto persona e neppure, in principio, la totalità delle sue dichiarazioni, ma le sole dichiarazioni ricollegabili agli elementi della domanda concretamente rilevanti per l'esame dei bisogni di protezione internazionale;
- c) essa presuppone una esaustiva attività istruttoria fondata sulla cooperazione fra richiedente ed autorità di valutazione, alla quale è richiesto di creare un contesto favorevole alla instaurazione di un rapporto di fiducia e di aiutare la (o il) richiedente ad esporre compiutamente il proprio caso;
- d) essa implica una valutazione incentrata su criteri obiettivi e non su percezione soggettivi o la impressione personali; criteri da applicarsi comunque senza rigidi formalismi ma piuttosto con flessibilità, in uno spirito di “*giustizia e comprensione*”.

Tali principi risultano ampiamente compatibili con la pertinente normativa della Unione europea ed interna.

Che l'analisi di credibilità riguardi le sole dichiarazioni delle (o dei) richiedenti riconducibili ad elementi “*rilevanti*” è evincibile dall'art. 4.1 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche), corrispondente nella sostanza all'art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007, che circoscrive rispettivamente l'onere di collaborazione di chi chiede asilo e la responsabilità statale di chi ne esamina la domanda agli elementi “*significativi*”¹⁷ della domanda stessa, ovvero a quelli “*necessari a motivar(la)*”.

¹⁶ Ivi, par. 199.

¹⁷ Ovvero, secondo il testo inglese della stessa Direttiva, ai “*relevant elements*”.

Il principio per il quale le dichiarazioni false non costituiscono un motivo a sé stante per il rigetto delle domande di protezione internazionale trova riscontro, pur con formulazione rovesciata, nel combinato disposto dell'articolo 31.8(e) e 32.2 della Direttiva Procedure, nella parte in cui si precisa che le domande contenenti dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie o palesemente false possono essere esaminate con procedura accelerata, e condurre all'esito ad una dichiarazione di manifesta infondatezza", a condizione che esse abbiano reso "*chiaramente non convincente*" l'asserzione del richiedente "*di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale*".¹⁸

Il principio per il quale la analisi di credibilità non possa fare a meno di una previa attività istruttoria di carattere esaustivo, caratterizzata da uno sforzo attivo del valutatore per creare un rapporto di fiducia ed aiutare il richiedente a esporre pienamente il proprio caso trova poi rispondenza nel combinato disposto dell'art. 10.3 della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva Procedure), corrispondente nella sostanza all'art. 8, comma 2, d.lgs. 25/2008, che subordina l'assunzione della decisione da parte dell'autorità accertante ad un previo "*congruo esame*" ("*appropriate examination*"), e del già citato art. 3.1 della Direttiva Qualifiche, nella parte in cui prescrive che le autorità statuali conducano tale esame "*in collaborazione con il richiedente*".

A tali dati normativi si aggiunge l'articolo 24 della Direttiva Procedure, che prescrive alle autorità statali un dovere di collaborazione qualificato in caso di persone richiedenti asilo che necessitino di "*garanzie procedurali particolari*", l'apprestamento in loro favore di forme di sostegno adeguato, affinché siano concretamente poste, per tutta la durata della procedura di asilo, nelle condizioni di "*godere dei diritti e di adempiere gli obblighi*" che la stessa implica.

¹⁸ Il fatto che tale ultimo inciso non sia stato espressamente riprodotto nella corrispondente previsione di cui all'art. 28-ter, comma 1, lett. c), d.lgs. 25/2008, in ossequio al principio della interpretazione conforme, non può evidentemente intendersi come decisione del legislatore italiano di disattendere la previsione eurounitaria. Per completezza si segnala che la richiamata previsione della Direttiva Procedure fa anche riferimento alla possibilità di procedura accelerata e dichiarazione di manifesta infondatezza, nei limiti suesposti, in caso di dichiarazioni "evidentemente improbabili". Tale parte della norma non riprodotta nella legislazione interna (che, in tale parte, segue legittimamente un criterio più favorevole, nel senso di cui all'art. 5 della stessa Direttiva Procedure) è oggetto di critica da parte di UNHCR, che al riguardo ha osservato: "*the fact that an applicant has made "improbable representations" does not necessarily imply that his/her claim is clearly abusive, fraudulent or unfounded*". Cfr. UNHCR, *UNHCR Comments on the European Commission's Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection status (Recast) COM (2011) 319 final*, gennaio 2012, p. 26, <https://www.unhcr.org/4f35256c9.pdf>.

A tale riguardo si segnala, quale buona pratica di diritto interno, che il vigente “*Codice di Condotta*”¹⁹ dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, approvato dalla stessa per sé e per le Commissioni Territoriali sulla base dell’art. 5, comma 1-ter, d.lgs. 25/2008, configura il *dovere di collaborazione* in termini ancora più penetranti, prevedendo espressamente, all’art. 2.6 che il personale addetto alla valutazione di domande di protezione internazionale debba predisporre “*quanto necessario affinché il richiedente si senta a proprio agio favorendo una partecipazione attiva alla procedura*”.

Il principio per il quale chi esamina le domande di asilo deve rifuggire da valutazioni prettamente soggettive si ricava, con altrettanta chiarezza, dall’art. 10.3, lett. a) della Direttiva Procedure, corrispondente all’art. 8.2 del d.lgs. 25/2008, nella parte in cui prescrive un esame “*individuale, obiettivo ed imparziale*”.

Quanto alla esigenza che l’attitudine delle autorità di valutazione si conformi ad uno spirito di “*giustizia e comprensione*”, è ricavabile dall’obbligo posto dall’art. 4.3 della Direttiva Qualifiche, corrispondente nella sostanza all’art. 3, comma 3, d.lgs. 251/2007, di tenere conto da un lato di “*tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine*” e dall’altro “*della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età*”.

In termini più espliciti, l’art. 15, comma 1 del d.lgs. 25/2008 aggiunge che i corsi di formazione per i componenti della Commissione Nazionale e delle Commissioni territoriali siano anche volti a garantire che essi abbiano “*la necessaria competenza perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, l’origine culturale o la vulnerabilità del richiedente*”.

3. Individuazione dei fatti materiali ed analisi di credibilità: un approccio strutturato

Un aspetto importante che, all’epoca di redazione del *Manuale UNHCR*, non era ancora emerso con chiarezza nella pratica era l’importanza dell’adozione, da parte delle persone chiamate a valutare le domande di asilo, oltre che di principi e valori condivisi, anche di un metodo chiaro e parimenti condiviso.

¹⁹ Commissione Nazionale per il diritto di asilo, *Codice di Condotta per i presidenti e i componenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, nonché per gli interpreti, per il personale di supporto e per tutti gli altri soggetti che prestano le proprie attività, anche a titolo gratuito o occasionale, presso le medesime Commissioni, adottato il 15.11.2016*, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ita_1.pdf. La elaborazione del *Codice* è avvenuta in collaborazione con l’UNHCR.

Una delle prime e più autorevoli espressioni di tale consapevolezza è fornita, nel contesto del sistema europeo comune dell'asilo, dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *M. M. del 2012*, nella quale si evidenzia la necessità che le autorità di valutazione procedano dapprima ad un compiuto “*accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda*” e solo in un momento logicamente successivo alla “*valutazione giuridica di tali elementi*”, ovvero sia a stabilire se le circostanze di fatto così accertate diano luogo o meno al diritto di ricevere protezione internazionale²⁰.

Dal 2013 in poi si è affermata, in ambito europeo, una crescente consapevolezza della importanza di una metodologia chiara per la valutazione delle domande di asilo; ciò anche grazie al “*Credo Project*”: un ampio progetto di studio ed elaborazione di strumenti pratici per una analisi di credibilità più giusta ed obiettiva finanziato dall'Unione europea ed al quale hanno partecipato l'UNHCR, la IARLJ – *International Association of Refugee Law Judges* (oggi IARMJ, *International Association of Refugee and Migration Judges*) e la organizzazione di tutela dei diritti umani *Hungarian Helsinki Committee*.

Dai prodotti realizzati nell'ambito di tale progetto dalle rispettive organizzazioni dal 2013 in poi²¹ emerge, con qualche diversità di accenti, la nozione di “*approccio strutturato*”, quale requisito essenziale di una corretta valutazione delle domande di asilo. Secondo tale approccio, la sede propria dell'analisi di credibilità è esclusivamente la fase della dell'accertamento dei fatti (“*past and present facts*”, precisa il *Manuale Training* dell'Hungarian Helsinki Committee), e mai quella, logicamente distinta e successiva, della valutazione del rischio futuro²².

Elaborazioni posteriori hanno messo meglio in luce la ulteriore necessità di distinguere, all'interno della fase di individuazione dei “*past and present facts*” fra il momento della *descrizione* delle pertinenti informazioni, così come fornite dalla (o dal) richiedente o derivanti da altre fonti, e l'analisi della loro “*credibilità*” (o “*attendibilità*”).

²⁰ CJEU, *M. M c. Minister for Justice, Equality and Law Reform (Ireland)*, C-277/11, sent. del 22 novembre 2012, par. 64, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13546>.

²¹ V. IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims*, 2017, https://www.iarmj.org/iarlj-documents/2017_publications/IARLJ_guide-chartCOIJul17.pdf; l'Hungarian Helsinki Committee, *Credibility Assessment in Asylum Procedure, A multidisciplinary Training Manual*, Maggio 2013, <https://helsinki.hu/wp-content/uploads/Credibility-Assessment-in-Asylum-Procedures-CREDO-manual.pdf>; UNHCR, *Beyond proof: Credibility assessment in EU asylum system*, 2013, <https://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility-assessment-eu-asylum-systems.html>.

²² V. HUNGARIAN Helsinki Committee, cit., p. 38.

Nelle operazioni di determinazione dello status di rifugiato (RSD) sotto proprio mandato, UNHCR fa uso di un *Assessment Form* per guidare i propri funzionari alla redazione di una proposta di decisione equa e ben argomentata. La versione più aggiornata dell'*Assessment Form*²³, allineandosi alle elaborazioni di cui sopra, chiede di procedere secondo cadenze logiche ben definite, articolate come capitoli o sezioni separate.

Innanzitutto, occorre procedere al riassunto, in termini neutrali e senza alcun dato valutativo o ricavabile da altre fonti, delle ragioni fornite direttamente dalla (o dal) richiedente per la partenza dal proprio paese di origine e per la sua indisponibilità a farvi ritorno²⁴.

Successivamente, si dovrà procedere alla individuazione degli “*elementi materiali*”, da intendersi non come informazioni specifiche, bensì come argomenti o temi pertinenti per l’esame della domanda, quali ad esempio la identità della (o del) richiedente, le sue attività ed esperienze passate, o la sua situazione presente²⁵.

Per ciascun elemento materiale, è quindi richiesto di indicare le informazioni ad essi ascrivibili raccolte durante l’attività istruttoria, sia che esse siano state fornite dalla o dalla richiedente, sia che derivino da altre fonti²⁶, per poi procedere in modo argomentato alla loro analisi di credibilità/attendibilità, e, all’esito, alla esatta indicazione dei relativi “*fatti materiali*”²⁷, ossia delle sole informazioni che, a seguito di tale analisi, possono essere accettate.

²³ UNHCR, *Assessment Form*, allegato IV a UNHCR, *Procedural Standards for Refugee Status determination under UNHCR’s mandate*, agosto 2020, p. 208 ss., <https://www.unhcr.org/4317223c9.pdf>.

²⁴ UNHCR, *Assessment Form*, cit., sez. I-1.

²⁵ UNHCR, *Assess Form*, cit., sez. II-1. L'*Assessment Form* segnala che, per tutte le domande di asilo, l’identità della o del richiedente va sempre indicata come primo degli elementi materiali.

²⁶ Informazioni sulla specifica posizione della persona richiedente asilo possono rinvenire, oltre che dalle dichiarazioni della stessa, da fonti di varia natura, come documenti di identità, dichiarazioni di terzi, articoli di stampa, relazioni mediche, sociali o psicologiche, comunicati di organizzazioni non governative, UNHCR o altre agenzie delle Nazioni Unite, autorità del sistema asilo di altri paesi, feedback di organizzazioni antitratte nell’ambito di procedure di *referral*, documentazione di polizia, amministrativa o giudiziaria. Tale materiale può, a seconda dei casi, essere esibito da chi chiede asilo, oppure pervenire direttamente dalla fonte informativa, eventualmente su sollecitazione dell’autorità di valutazione. Mentre, in linea di principio, acquisire anche d’ufficio da fonti terze informazioni utili alla valutazione della domanda di protezione internazionale è coerente con i doveri di collaborazione e di esame approfondito, tale attività istruttoria presuppone spesso il consenso informato e l’osservanza di cautele idonee ad evitare pregiudizi ai diritti fondamentali della persona interessata (o delle persone interessate, come nel caso di confronto di dichiarazioni di più richiedenti di un unico nucleo familiare). Appare altresì utile rammentare che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 25/2008, che recepisce ed estende l’art. 30.3, Direttiva Procedure, non è consentito l’ottenimento di informazioni da parte dei presunti responsabili della persecuzione (o del danno grave).

²⁷ *Ibidem*.

Solo a questo punto, e su tali basi, si potrà procedere all'analisi legale, organizzata attorno alla verifica della individuazione della esistenza di un “*fondato timore*”²⁸, della sua riconducibilità alla nozione di *persecuzione*²⁹ e, dunque, a una o più delle *ragioni di persecuzione* previste nella Convenzione di Ginevra del 1951³⁰, alla valutazione in merito alla esistenza o meno di una *alternativa di fuga o ricollocamento interno* rilevante e non irragionevole³¹, e quindi a una conclusione espressa in merito alla sussistenza o meno dei requisiti per l'inclusione nella definizione di rifugiato ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra³² o nella cosiddetta *definizione di rifugiato estesa*³³.

Vantaggio essenziale dei metodi fondati su un approccio strutturato e degli strumenti pratici che lo recepiscono è quello di richiamare l'attenzione della valutatrice o del valutatore sulla necessità di esercitare autodisciplina per evitare contaminazioni fra attività logicamente successive e distinte, che potrebbero portare, ad esempio, ad una affrettata prevalutazione di credibilità idonea a distorcere la ricostruzione stessa delle dichiarazioni di chi chiede asilo, oppure, al momento della determinazione dei rischi del rimpatrio, alla impropria svalutazione della importanza di fatti materiali già stabiliti a causa di una surrettizia rimessione in discussione della loro credibilità.

4. L'analisi di credibilità e il beneficio del dubbio fra olismo, frammentazione e ricerca di approcci combinati

Il *Manuale UNHCR*, pur dichiarando che “*un esame approfondito dei vari metodi di accertamento dei fatti andrebbe oltre i limiti*” che esso si pone³⁴, accenna

²⁸ Ovvero, della ovvero della ragionevole possibilità che il rientro della o del richiedente nel paese di origine sia causa di danno. V. UNHCR, *Assessment Form*, cit., sez. III-1.

²⁹ UNHCR, *Assessment Form*, cit., sez. III-2.

³⁰ UNHCR, *Assessment Form*, cit., sez. III-3.

³¹ UNHCR, *Assessment Form*, cit., sez. III-4.

³² UNHCR, *Assessment Form*, cit., sez. III-5.

³³ UNHCR, *Assessment Form*, cit., Parte IV. La definizione di rifugiato estesa applicata da UNHCR sotto proprio mandato si ispira all'articolo I.2 della Convenzione sugli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa del 1969 e alla raccomandazione II.3 della Dichiarazione di Cartagena e riguarda quelle persone che, pur non rientrando nella definizione di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, si trovano fuori dal paese di loro nazionalità o, se apolidi, di residenza abituale, e non possono ritornarvi a causa di “*serious threats to life, physical integrity or freedom resulting from indiscriminate violence or other events seriously disturbing public order*”. Le parti successive dell'*Assessment Form* riguardano l'analisi di eventuali elementi rilevanti ai fini delle valutazioni di esclusione (parte V), e quindi le raccomandazioni conclusive (parte VI).

³⁴ UNHCR, *Manuale*, cit., par. 200.

a taluni indici di credibilità, affermando che le dichiarazioni del richiedente, per risultare credibili, dovrebbero “*essere coerenti e plausibili, e non in contrasto con i fatti generalmente noti*”³⁵.

La enunciazione di tali indici è collocata nel paragrafo del *Manuale* che introduce il concetto di “*beneficio del dubbio*”, che consentirebbe di concludere per la credibilità degli elementi non compiutamente assistiti da riscontri quando, una volta raccolti e vagliati tutti gli elementi gli elementi di prova, l'esaminatore sia persuaso della “*credibilità complessiva del richiedente*”³⁶.

Un documento di UNHCR del 1998, la *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, si esprime in termini analoghi, ribadendo che nel valutare la complessiva credibilità della domanda della (o del) richiedente, l'autorità di valutazione dovrebbe tenere conto di fattori quali la ragionevolezza dei fatti allegati, la coerenza complessiva della storia della o del richiedente, il materiale probatorio prodotto, nonché della coerenza con i dati di conoscenza comune e con la situazione nota nel paese di origine³⁷.

Anche in questo documento, gli indici di credibilità vengono presentati in stretta associazione al concetto di beneficio del dubbio, trattato nel paragrafo immediatamente successivo, in merito al quale si osserva che quando anche laddove non si sia persuasi della veridicità di tutte le affermazioni della (o del) richiedente, la valutazione della relativa domanda non dovrebbe riceverne pregiudizio se la sua storia è “*nel complesso coerente e plausibile*”³⁸.

I documenti UNHCR precedenti gli anni 2000 configuravano, dunque, la analisi di credibilità come attività di tipo olistico, ovvero da compiersi tenendo conto dell'intero complesso delle dichiarazioni rese, ed imperniata su essenzialmente tre criteri: la *coerenza interna* al tessuto narrativo della o del richiedente, la *coerenza esterna*, ovvero con le COI e con l'ulteriore materiale istruttorio disponibile, e la *plausibilità* intesa quale ragionevolezza dei fatti allegati.

Negli anni successivi, in un contesto di più generale maturazione della riflessione scientifica e pratica sui temi in argomento, la posizione di UNHCR è andata incontro ad una evoluzione, in relazione sia alla conduzione, olistica o per argomenti separati, dell'analisi di credibilità, sia alla identificazione degli indici per l'analisi di credibilità. Anche per tale evoluzione, la partecipazione del *Credo*

³⁵ UNHCR, *Manuale*, cit., par. 204.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ UNHCR, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, 16 dicembre 1998, par. 11, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html>.

³⁸ *Ivi*, par. 12.

*Project*³⁹ e il dialogo che esso ha favorito con l'intero mondo dell'asilo in ambito europeo hanno avuto importanza decisiva. Nel proseguo di questo paragrafo ci si concentrerà sul primo di questi due aspetti, rinviando per il secondo ai paragrafi successivi.

Già nello studio *Beyond Proof* del 2013, UNHCR osservava come sia la prassi del Regno Unito, parzialmente seguita anche da altri paesi, sia il *Curriculum europeo comune dell'asilo* (EAC) convergessero nel richiedere che l'analisi di credibilità fosse compiuta separatamente per ciascun fatto materiale⁴⁰.

La impostazione dell'EAC, incentrata su di una analisi di credibilità per fatti separati, è stata poi ripresa dall'EASO (oggi EUAA) nella sua *Guida pratica sulla valutazione delle prove*: con essa, si suggerisce di sottoporre a separata analisi di credibilità ciascun singolo fatto rilevante, per individuare, di volta in volta, i fatti che possono essere accettati, i fatti che non possono essere accettati e quelli che dopo una prima disamina risultano ancora incerti. Tale residuale categoria di fatti dovrà essere quindi sottoposta ad una analisi ulteriore di tipo olistico, al fine di stabilire se, alla luce di una valutazione complessiva delle credibilità delle dichiarazioni della (o del) richiedente, ai fatti incerti possa applicarsi o meno il *beneficio del dubbio*⁴¹.

Nel contesto italiano, il rifiuto di un modello di analisi di credibilità di tipo puramente olistico è ben espresso dalla giurisprudenza più recente.

Particolarmente interessante, a tale riguardo, è la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 12645 del 20 aprile 2022, con la quale si osserva che “*il modello olistico si presterebbe facilmente a sovrapporre alla realtà dei fatti la (sola) loro narrazione*”, al contrario di un modello “analitico-atomistico” che invece si fonderebbe “*sulla premessa che la base della decisione sia rappresentata dai fatti e soltanto da essi*”.

Con la medesima pronuncia, la Cassazione chiarisce tuttavia che la propria preferenza per un modello analitico non deve essere intesa come invito ad una totale frammentazione della analisi di credibilità, la quale non consentirebbe di tenere debitamente conto “[*dell'insieme intrinseco delle connessioni logico-esplicative delle dichiarazioni a formare oggetto di valutazione*]”.

La Cassazione perviene dunque a proporre un modello analitico temperato, consistente in un primo esame separato di ciascun singolo fatto e di un secondo passaggio di analisi incentrato sulla rilettura “*dell'intera trama fattuale in modo*

³⁹ In merito al quale si rinvia al paragrafo precedente.

⁴⁰ UNHCR, *Beyond Proof*, cit. n. 19, p. 227 s.

⁴¹ EASO (EUAA), *Guida pratica dell'EASO: Valutazione delle Prove*, marzo 2015, par. 2.5, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/PGEvidenceAssessment_-_IT.pdf.

complessivo e unitario”, in modo che ciascun singolo fatto trovi la sua “*collocazione e ricomposizione all’interno di un mosaico del quale il singolo indizio (id.e., la singola vicenda narrata) costituisce la singola tessera*”.

Tali indicazioni sono ribadite dalla Corte di Cassazione, sezione III, nella successiva pronuncia n. 19045 del 13 giugno 2022, in cui viene fornita una precisazione di notevole importanza pratica: il momento della rilettura delle singole dichiarazioni alla luce dell’intero tessuto narrativo non deve necessariamente condurre ad una valutazione totalmente omogenea sulla credibilità delle medesime. La Cassazione ammette infatti che un giudizio di credibilità venga circoscritto ad una parte soltanto delle dichiarazioni, il che, a seconda delle situazioni, potrebbe risultare sufficiente ai fini del riconoscimento di protezione internazionale.

Come l’EUAA e la Cassazione, anche l’UNHCR si orienta, nel suo materiale più recente, verso una logica di tipo misto, temperando approccio analitico ed elementi di valutazione olistica.

Lo strumento concettuale che UNHCR ha individuato per pervenire a un tale temperamento è la nozione, già anticipata nel paragrafo precedente, di “*elemento materiale*”, inteso non già quale singola dichiarazione o singolo fatto specifico, ma piuttosto come argomenti o temi pertinenti per l’esame della domanda. Le istruzioni diramate con la versione più aggiornata dei *Procedural Standards*⁴² e dell’*Assessment Form*⁴³ indicano infatti che l’analisi di credibilità debba essere organizzata per elementi materiali separati, ed è pertanto in base alle connessioni logiche esistenti fra le dichiarazioni riconducibili al medesimo elemento che le incertezze sui fatti dubbi devono essere sciolte, e l’eventuale applicabilità del beneficio del dubbio tenuta in debita considerazione⁴⁴.

Tale metodo indirizza chiaramente, sia pure in modo non rigorosamente vincolante, verso una conclusione di credibilità uniforme quantomeno nell’ambito di un singolo elemento materiale, riservando a casi limitati e sorretti da valide argomentazioni l’eventualità che, anche all’interno del medesimo elemento materiale, coesistano fatti accettati e fatti rigettati. L’approccio così descritto, pur riconoscendo che l’analisi di credibilità non debba necessariamente portare all’accettazione o al rifiuto in blocco di tutto il compendio delle dichiarazioni, evita in tal modo il rischio opposto di una ricostruzione artificiale, per effetto di

⁴² UNHCR, *Procedural Standards*, cit. n. 21, par. 4.3.1.

⁴³ UNHCR, *Assessment form*, cit. n. 21, sez. II-1.

⁴⁴ È comunque pratica raccomandabile quella di dare una ultima disamina di insieme a tutte le conclusioni dell’analisi di credibilità, al fine di mitigare il rischio che perfino il loro moderato frazionamento secondo elementi materiali distinti possa portare a conclusioni logicamente incompatibili.

sommatoria di aspetti accettati e rifiutati, di una vicenda completamente diversa, nel suo significato e nella sua sostanza, da quanto direttamente esposto dalla persona interessata.

5. Gli indici di credibilità: sufficienza di dettaglio e specificità

Come anticipato nel paragrafo che precede, gli indici di credibilità ricavabili dal Manuale UNHCR nella versione riedita del 1992 e dal documento UNHCR *Note on Burden and Standards of proof in Refugee Claims* del 1998 erano essenzialmente tre: la *coerenza interna*, la *coerenza esterna*, intesa come non contrasto con le fonti informative esterne alle dichiarazioni del richiedente, e la *plausibilità*. La normativa europea fa propri tali indici facendovi riferimento in modo esplicito⁴⁵.

Da circa dieci anni, il dialogo sul tema della credibilità fra UNHCR, Stati ed altri attori dell'asilo, facilitato in ambito europeo dal già più volte menzionato "*Credo Project*", ha portato alla progressiva affermazione di un ulteriore indice: il *livello di dettaglio* o, con espressione alternativa, la "*sufficienza di dettaglio e specificità*".

Nello studio comparativo *Beyond Proof* del 2013, l'UNHCR osserva che l'indice in questione è effettivamente utilizzato nella pratica dai tre Stati costituenti l'oggetto diretto dello studio, ovvero Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio e, sulla base della esperienza osservata, descrive il contenuto concreto di questo indice in termini di verifica della corrispondenza fra "*la natura e il livello dei dettagli forniti dalla o dal richiedente*" e "*ciò che sarebbe ragionevole attendersi da parte di qualcuno che si trovi nelle circostanze personali e di contesto dedotte (di età, genere, regione di origine, istruzione e così via) e che riferisca una esperienza personale autentica*"⁴⁶.

Così ricostruita la sua portata, un ancoraggio normativo di questo indice può essere rinvenuto, pur in assenza di un riferimento testuale, nell'articolo 4.4(a) della Direttiva Qualifiche, nella parte in cui fa riferimento al compimento, da parte della (o del) richiedente, a "*sinceri sforzi per circostanziare la domanda*"⁴⁷.

⁴⁵ V. art. 4.5(c) Dir. 2011/95/UE, corrispondente nella sostanza all'art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. 251/2007.

⁴⁶ UNHCR, *Beyond proof*, cit., p. 138 s.

⁴⁷ La corrispondente previsione interna, ovvero l'articolo 3, comma 5, lett. a), d.lgs. 251/2007, utilizza la formulazione apparentemente più rigorosa di "*ogni ragionevole sforzo*". Il principio della interpretazione conforme esige, comunque, che ad essa sia attribuito lo stesso senso di quella utilizzata nella Direttiva Qualifiche.

Nel contesto italiano, il ricorso all'indice della *sufficienza di dettaglio* è espressamente accettato dalla giurisprudenza più recente. Esso è richiamato, ad esempio, al paragrafo 8.1 della ordinanza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 679 del 12 gennaio 2022, nonché da copiosa giurisprudenza della sezione lavoro, la quale si esprime altresì sul fondamento razionale dell'indice in questione, individuandolo nel fatto che “*di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta*”⁴⁸.

Nella riflessione scientifica sull'argomento, la potenziale validità dell'indice della *sufficienza di dettaglio e specificità* non è generalmente messa in discussione in modo frontale; tuttavia, sono stati individuati molteplici fattori che, a seconda delle circostanze concrete di ogni singolo caso, possono comprometterne l'utile adozione.

In primo luogo, è stato osservato che il livello di dettaglio delle dichiarazioni della o del richiedente è, ancora più di altri aspetti delle sue dichiarazioni, fortemente influenzato dal contesto in cui si svolge l'intervista e dalla asimmetria di potere che la caratterizza, dalle tecniche adoperate nel corso della intervista stessa e, più generalmente, dalla condotta degli altri partecipanti alla comunicazione, che comprendono quantomeno un intervistatore e, di norma, un interprete.

Gli studiosi dei processi comunicativi hanno al riguardo evidenziato come i partecipanti a qualsiasi tipo di conversazione mostrino una generale tendenza ad allineare le loro pratiche comunicative a delle regole di esperienza che includono una “*massima di quantità*”, secondo cui occorrerebbe fornire all'interlocutore le informazioni necessarie nel contesto dato, ma non più di esse⁴⁹, nonché una “*massima di maniera*”, che impone di essere brevi per quanto possibile⁵⁰.

A ciò va aggiunto che lo stile espositivo dei richiedenti asilo presenta una elevata variabilità, condizionata tanto da caratteristiche individuali quanto da fattori di ordine interculturali. I *Culture studies* hanno da tempo identificato una delle “dimensioni” costitutive della variabilità fra le culture nella diversa misura in cui esse tendono a veicolare parte della comunicazione attraverso un riferimento implicito al contesto, piuttosto che mediante verbalizzazione⁵¹. Le persone

⁴⁸ In tal senso, fra le pronunce più recenti, Cass., sez. lavoro, ord. n. 13643 del 29 aprile 2022; nn. 1610-16214 del 19 maggio 2022, n. 17289 del 27 maggio 2022.

⁴⁹ J. HERLIHY et al., *What assumptions about Human Behaviour underlie asylum judgments?*, 2010, par. 4.2: <https://academic.oup.com/ijrl/article/32/4/623/6245111>.

⁵⁰ H.P. GRICE, *Logic and conversation*, in Cole et al., *Syntax and Syntactics 3: speech arts*, 1975, <https://www.ucl.ac.uk/lis/study/packs/Grice-Logic.pdf>.

⁵¹ E.T. HALL, *Beyond Culture*, 1977, p. 91.

provenienti da culture “*ad alto contesto*”⁵² sarebbero generalmente poco abituate a situazioni in cui si attende da parte loro la condivisione di informazioni ad un livello particolarmente elevato di dettaglio e avrebbero la tendenza, in particolare, a non parlare esplicitamente dei propri timori e dell’impatto degli eventi sulla loro sfera emozionale.⁵³

In considerazione di quanto sopra, non appare affatto scontato che le persone intervistate nell’ambito di una procedura di asilo siano spontaneamente in grado di cogliere la esatta *quantità* di informazioni, ovvero il *livello di dettaglio* che il valutatore si attende e che ritiene necessario ed appropriato.

In definitiva, il riferimento alla *sufficienza di dettaglio e specificità* come indice di credibilità avrà limitato valore laddove la (o il) richiedente asilo non abbia ricevuto da chi lo intervista un chiaro incoraggiamento, accompagnato da un linguaggio non verbale coerente ed illustrato anche con esempi pratici, a fornire la maggior quantità possibile di dettagli, sia in termini generali che in relazione a passaggi specifici della sua narrazione.

Va poi anche precisato che l’assunto secondo il quale una persona che ha personalmente vissuto una esperienza sarebbe generalmente in grado di descriverla con maggiore ricchezza informativa di chi non l’ha vissuta si riferisce essenzialmente alla sfera delle *memorie autobiografiche*, ovvero alle memorie relative agli eventi o episodi significativi della propria vita, e ha trovato conferme empiriche esclusivamente in merito agli specifici dettagli che hanno attratto l’attenzione della persona interessata al momento della formazione del ricordo.

Ben meno significativa risulta, dunque, l’utilità di tale criterio quando applicata a memorie di tipo *semantico*, ovvero alle conoscenze astratte o nozionistiche, non legate al ricordo di uno specifico episodio come direttamente vissuto dalla persona interessata. Ciò include anche le informazioni relative alla data precisa di fatti ed eventi che, generalmente, non fanno parte del ricordo autobiografico propriamente inteso.

Data la difficoltà di individuare il livello di dettaglio ragionevolmente esigibile da una o uno specifico richiedente alla luce della sua situazione individuale e provenienza culturale, la pratica di alcune autorità evidenzia una tendenza a riconoscere valore indicativo di non credibilità non tanto ad un basso livello di

⁵² Secondo C. K. Gorman, la maggior parte delle culture nelle diverse regioni del mondo avrebbe una tendenza alla alta contestualità, mentre una prevalente tendenza alla bassa contestualità sarebbe riscontrabile nell’area germanica o anglofona. C. K. Gorman, *Communicating across culture*, 2010, <https://www.asme.org/topics-resources/content/communicating-across-cultures>.

⁵³ J.L. SCHROEDER, *The vulnerability of asylum adjudications to subconscious cultural biases: demanding American narrative norms*, in *Boston University law review*, vol. 97, 2017, p. 334 ss.

dettaglio in quanto tale, quanto al suo contrasto con l'eventuale livello di dettaglio superiore riscontrabile in altre parti dell'esposizione⁵⁴.

Tale approccio incontra tuttavia un limite: un salto nel livello di dettaglio di una esposizione non è necessariamente ricollegabile ad una assenza di veridicità, ma può anzi essere indizio del fatto che il tema toccato è particolarmente sensibile.

Nel suo rapporto *Beyond Proof* del 2013, l'UNHCR ha osservato come sia i sentimenti di pudore, senso di colpa o vergogna, sia l'impatto del trauma sui processi di elaborazione e restituzione della memoria possono parimenti compromettere la capacità di ricordare o esporre eventi realmente vissuti al livello di dettaglio atteso dal valutatore⁵⁵. Studi scientifici hanno dimostrato come l'esposizione, da parte delle persone sopravvissute a tortura o trauma, dei propri ricordi di carattere traumatico tenda a presentarsi "*incompleta, incoerente, frammentata e cronologicamente fratturata*"⁵⁶.

Anche sotto questo profilo, una buona attività istruttoria costituisce il presupposto imprescindibile per un uso consapevole e corretto dell'indicatore della *sufficienza di dettaglio e specificità*. Esso presuppone, fra gli altri accorgimenti, che alle vittime di trauma e alle altre persone con bisogni procedurali particolari siano state date le necessarie forme di assistenza, che il valutatore abbia saputo creare e mantenere, durante l'intervista, un clima di confidenzialità e fiducia, che sappia riconoscere nel carattere frammentato di talune memorie un dato compatibile con il loro carattere traumatico piuttosto che un indice di non credibilità, e che sappia infine arrestare l'intrusività dell'indagine sugli aspetti più sensibili a quanto strettamente necessario all'adozione di una decisione argomentata.

6. Coerenza interna

La rilevanza della *coerenza interna* come indice per l'analisi di credibilità è già indicata nel *Manuale UNHCR*, e trova riscontro testuale nella normativa europea ed interna.

Nello studio *Beyond Proof* del 2013, questo indice è inteso nel senso di "*assenza di discrepanze, contraddizioni e variazioni nei fatti affermati dal richiedente*" nell'ambito delle dichiarazioni rese in forma scritta o orale, sia quando

⁵⁴ E. BODSTRÖM, *Asylum Decisions as Performances*, cit.

⁵⁵ UNHCR, *Beyond Proof*, cit., p. 144.

⁵⁶ S. PASKEY, *Telling Refugee Stories: Trauma, Credibility and the Adversarial Adjudication of Claims for Asylum*, in *Santa Clara Law Review*, vol. 56, 2016, p. 488.

risultino da un'unica intervista o documento, sia quando emergono dal confronto di più interviste o documenti⁵⁷.

Una tavola rotonda di esperti convocata dall'UNHCR nel 2015 nel contesto del *Credo Project* ha evidenziato incertezze e diversità di vedute fra gli operatori circa la utilità di operare una distinzione, nell'ambito dell'applicazione di questo indice, fra dimensioni della *consistency* e della *coherence*. Si è osservato che, sebbene nella pratica di molti sistemi asilo le due dimensioni non vengano distinte, da un punto di vista prettamente scientifico esse denotano aspetti diversi, in quanto la prima espressione si riferirebbe alle contraddizioni, omissioni, aggiunte o alle variazioni nella quantità di informazione in relazione al medesimo blocco narrativo, mentre la seconda al modo in cui i vari elementi di una narrazione si combinano o contrastano fra loro⁵⁸.

Richiamandosi a materiale di *guidance* del Regno Unito, Il rapporto *Beyond Proof* dell'UNHCR individua il fondamento logico per l'utilizzo di questo indice nell'assunto per il quale chi ha fatto diretta esperienza di un evento dovrebbe essere generalmente in grado di riferirne gli aspetti centrali ("*central elements*") in un modo sostanzialmente coerente ("*broadly consistent manner*"). Ciò conduce alla raccomandazione di non fondare valutazioni negative di credibilità su incoerenze relative ad aspetti marginali⁵⁹.

Tale indicazione è coerente con ricerche di psicologia della memoria che mostrano una minore suscettibilità al decadimento e alla distorsione degli aspetti centrali di un ricordo in confronto ai suoi dati periferici⁶⁰ e, nel contesto italiano, è fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione⁶¹.

⁵⁷ Per come presentato in tale sede, l'indice includerebbe anche il contrasto fra le dichiarazioni della o del richiedente e il materiale documentale prodotto direttamente da questi come prova, che secondo altre impostazioni dovrebbe invece più correttamente inquadrarsi nel concetto di "*coerenza esterna*".

⁵⁸ UNHCR, *Summary of Deliberations on Credibility Assessment in Asylum Procedures*, Expert Roundtable, 15 gennaio 2015, par. 37, <http://www.refworld.org/docid/554c9aba4.html>.

⁵⁹ UNHCR, *Beyond Proof*, cit., p. 144.

⁶⁰ J. HERLIHY et al., *Just tell what happened to you: Autobiographical memory and seeking asylum*, 2012, p. 10 ss., <http://www.csel.org.uk/assets/images/resources/herlihy-jobson-turner-2012-acp/Just-Tell-Us-pre-print.pdf>.

⁶¹ Fra le pronunce più recenti, si veda al riguardo Cass., sez. lav., ord. n. 26.446 del 29.9.2021, par. 3 e 3.1.

La osservazione della pratica evidenzia tuttavia aspetti di incertezza nell'individuazione del discrimine fra dati centrali e periferici, che a volte appare impropriamente basarsi su una valutazione dell'importanza di tali dati secondo criteri astratti e puramente logici, piuttosto che alla luce del punto di vista soggettivo della persona a cui appartengono i ricordi⁶².

Altro fraintendimento ricorrente è quello di considerare come centrale e non periferica ogni informazione comunque fornita dal richiedente in relazione ad un evento di carattere centrale.

Tale approccio sembra basarsi sull'assunto secondo cui le memorie di eventi percepiti da chi li ha vissuti come importanti abbiano carattere più stabile e siano meno inclini alle variazioni ed al decadimento di quelle relative ad episodi banali della vita quotidiana; tale assunto è stato però smentito dalle ricerche empiriche⁶³.

Anche in relazione all'indice della coerenza interna, è stato evidenziato il portato potenzialmente inquinante del contesto della intervista e delle tecniche in essa adoperate. Alcune contraddizioni potrebbero avere carattere solo apparente, ed essere l'effetto di incomprensioni o equivoci linguistici; altre, considerata l'asimmetria di potere che caratterizza le procedure di asilo, potrebbero essere artificialmente generate da domande a scelta forzata o altrimenti suggestive, come pure da un più complessivo clima di non fiducia, che induca la persona intervistata a semplificare l'esposizione delle proprie vicende o a smussarne gli

⁶² In una Conferenza tenutasi a Londra nel 2009. È stata segnalata una ricerca condotta sul campo con metodo partecipativo, da cui è emerso che lo stesso tipo di dettaglio, ovvero l'abbigliamento indossato, era percepito come periferico dalla maggior parte delle persone intervistate ma centrale da altre, fra cui un uomo che ricordava con precisione gli indumenti indossati durante una esperienza detentiva, in quanto i maglioni più pesanti servivano da protezione contro pestaggi e maltrattamenti delle guardie, e venivano regolarmente prestati da un detenuto all'altro a tale fine. REDRESS, *Meeting the needs of torture survivors in the UK*, ottobre 2019, p. 11, <https://redress.org/wp-content/uploads/2018/01/June-Meeting-the-needs-of-torture-survivors-in-the-UK.pdf>.

⁶³ Uno studio di psicologia della memoria realizzato fra il 2001 e il 2003 su di un campione di 54 studenti universitari americani invitati, a diverse cadenze temporali, a fornire le proprie memorie autobiografiche relative ad un episodio banale della vita quotidiana ed alle circostanze in cui avevano appreso degli atti terroristici dell'11 settembre ha riscontrato, al passare del tempo, tassi simili di decadimento dei dettagli e aumento delle contraddizioni fra memorie "comuni" e memorie di speciale intensità emotiva ("*flashbulb*"), giungendo alla conclusione che ciò che le caratterizza è più una impressione soggettiva di durevolezza ed esattezza, che il possesso effettivo di tali qualità. Cfr. J.M. TALARICO et al., *Confidence, not consistency, characterizes flashbulb memories*, 2003, <https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/10118>.

aspetti che potrebbero essere percepiti come implausibili da intervistatori di diversa provenienza culturale⁶⁴.

Ricerche sperimentali hanno dimostrato che alcune categorie di persone vulnerabili, quali ad esempio i minori non accompagnati⁶⁵ o le vittime di violenza sessuale⁶⁶ hanno una tendenza particolarmente marcata a modificare le risposte alla luce dei feedback ricevuti, fino al punto di dubitare della credibilità dei propri stessi ricordi.

In tutti i casi, sarebbe contrario a fondamentali criteri di equità e giusto procedimento fondare valutazioni di non credibilità su contraddizioni di cui la (o il) richiedente non sia stata preventivamente informata, e che non abbia dunque avuto l'occasione di chiarire.

A tale riguardo, i *Procedural Standards* di UNHCR prevedono che le incoerenze riscontrate fra le informazioni rese dalla (o dal) richiedente asilo debbano essere discusse nel contesto della intervista e che, per regola generale, nessuna valutazione negativa di credibilità dovrebbe essere adottata, in base a considerazioni di coerenza o a qualsiasi altro indice, su aspetti in merito ai quali i problemi di credibilità non sono stati segnalati ed illustrati alla persona interessata, privandola della possibilità di fornire le informazioni mancanti o chiarire le incoerenze.⁶⁷

7. Coerenza esterna

La coerenza esterna è descritta nello studio *Beyond Proof* in termini di compatibilità fra le dichiarazioni della (o del) richiedente e le informazioni generali e

⁶⁴ "Sometimes people give incorrect information because they do not know the 'truth', because it conveys information that is more 'truthful' than the strict 'truth', or because they anticipate a bias of mistrust. This may not necessarily be the same as lying". Così osserva M. GRIFFITHS in "Vile liars and truth distorters": *Truth, Trust, and the asylum System*, in *Anthropology Today*, vol. 28, n. 5, 2012, p. 12, <http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEAD391/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%208/Griffith%20AT%202012.pdf>.

⁶⁵ S. Childs et al., *Vulnerability to interrogative suggestibility from negative life events. A comparison of separated asylum-seeking youth and age-matched peers*, in *Personality and Individual Differences*, 2021, p. 173, <https://rheg.psychologyresearch.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Childs-et-al-2020.pdf>.

⁶⁶ S. PASKEY, *Telling Refugee Stories*, cit., p. 489.

⁶⁷ UNHCR *Procedural Standards*, cit., p. 154. Per indicazioni analoghe, v. anche EUAA (EASO), *Guida pratica dell'EASO: Valutazione delle prove*, cit., p. 11, dove si invita a verificare se "il funzionario ha concesso al richiedente l'opportunità di spiegar(e) o chiarir(e) difformità e incongruenze, posto che, in mancanza, esse "non dovrebbero essere utilizzate nell'analisi di credibilità".

specifiche disponibili⁶⁸. L'indice in questione è recepito in termini analoghi nella legislazione interna ed europea, posto che sia l'articolo 3.4(c) della Direttiva Qualifiche, sia l'articolo 3, comma 5, lett. c) d.lgs. 251/2007 fanno riferimento al criterio della "non contraddizione" fra le affermazioni della o del richiedente asilo e "le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Il criterio della coerenza esterna riguarda dunque il confronto delle dichiarazioni della (o del richiedente) da un lato con le COI, intese quali informazioni di carattere generale sulla situazione esistente nel paese di origine (ed ove occorra nei paesi di transito) pertinenti per l'esame della domanda, e dall'altro con eventuali informazioni più specifiche, riguardanti direttamente l'interessata o l'interessato, rinvenienti dalle dichiarazioni di terze parti o contenute in documenti di varia natura, ad esempio amministrativi, giudiziari o medici.

In tutti i casi, tale operazione presuppone come già positivamente verificata l'attendibilità (*reliability*) del materiale informativo di confronto, il che potrebbe in alcune circostanze risultare particolarmente problematico: la fonte da cui il materiale di confronto potrebbe non essere pienamente informata o aver ricevuto delle informazioni erranee, oppure avere motivi ideologici, di sicurezza, di opportunità o convenienza per offrire una rappresentazione parziale o distorta.

Per quanto riguarda le COI, la normativa esige che il loro utilizzo debba avvenire nel rispetto di taluni standard qualitativi di base, in quanto le informazioni utilizzabili devono essere *precise e aggiornate* e provenire da *varie fonti*, come EUAA, UNHCR o organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti⁶⁹.

Il criterio della "non contraddizione" fra le dichiarazioni della (o del) richiedente asilo e le informazioni generali o specifiche non esige che le prime siano necessariamente corroborate dalle seconde. L'assenza di COI a supporto di una dichiarazione non avrà dunque, di norma, valore di confutazione.

Allo stesso modo, informazioni che dovessero indicare che una data pratica di persecuzione è, in un dato paese di origine, non sistematica o persino rara non dovrebbero generalmente costituire un parametro sufficientemente solido per fondarmi una analisi negativa di credibilità. Ciò che è raro o infrequente in termini generali potrebbe comunque verificarsi nelle circostanze specifiche che riguardano una singola (o singolo) richiedente⁷⁰.

⁶⁸ UNHCR, *Beyond Proof*, cit., p. 169.

⁶⁹ Art. 10.3(b) e 10.4 Dir. 2013/32/UE; Art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008.

⁷⁰ La relativa rarità di una forma di persecuzione, se segnalata dalle COI, potrebbe essere comunque un fattore più rilevante ai fini della diversa operazione della valutazione dei rischi, a condizione però che si tenga pienamente conto delle circostanze specifiche del richiedente e del valore indicativo delle sue precedenti esperienze di esposizione a persecuzione o danno

Una buona ricerca e un buon utilizzo delle fonti COI richiedono, inoltre, l'osservanza di complesse regole di esperienza tecnica, il cui mancato rispetto compromette significativamente l'utilità del ricorso al criterio della coerenza esterna quale utile indice di credibilità. Mentre una completa esposizione di questi aspetti esula dai limiti di questo articolo, si segnala l'utilità della consultazione, riguardo ad essi, di una Guida pratica realizzata nel 2016 dell'ufficio dell'UNHCR in Italia pubblicata⁷¹ o, in un manuale training edito dal centro ACCORD della Croce Rossa austriaca nel 2013⁷².

Un aspetto, infine, su cui è utile richiamare l'attenzione è che la conoscenza di un fenomeno, un evento o una pratica tramite la consultazione delle COI fornisce al valutatore informazioni che, indipendentemente da ogni considerazione in merito alla loro astratta esattezza, non necessariamente coincidono con il modo in cui lo stesso fenomeno, evento o pratica è percepito, conosciuto e compreso dalle persone che, nel paese di origine, li vivono direttamente⁷³.

Per quanto sia suggestivo pensare che le COI possano fornire una descrizione "oggettiva" di un fenomeno o evento, la loro consultazione, che nei limiti di tempo di una procedura di asilo sarà inevitabilmente selettiva, non potrà che offrire una visione comunque parziale e limitata, inadatta a dare conto di tutte le molteplici esperienze, percezioni e prospettive delle persone che vi hanno preso parte⁷⁴.

8. Plausibilità

La pratica internazionale ha da tempo evidenziato come il criterio della plausibilità sia, nel contesto della valutazione delle domande di protezione internazionale, l'indice la cui utilità è più discutibile, e quello che più si presta a dare spazio a valutazioni arbitrarie o puramente soggettive.

⁷¹ UNHCR, Rapp. Reg. Sud Europa, *La ricerca di informazioni sul paese di origine dei rifugiati*, 18 aprile 2016, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Scheda-COI.pdf>.

⁷² ACCORD, *Researching Country of Origin information*, 2013, <https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>.

⁷³ Ad esempio, il nome impiegato dai membri di una comunità per indicare un luogo potrebbe non coincidere con i dati risultanti dalla toponomastica ufficiale; il senso localmente attribuito ad un precetto religioso potrebbe non coincidere con quello risultante dalle indicazioni delle scritture o dei leader di tale religione.

⁷⁴ R. HAINES, *Country Information and Evidence Assessment in New Zealand*, 2011, <https://www.refugee.org.nz/Reference/Budapest.html>.

Lo studio *Beyond Proof* di UNHCR del 2013 ha individuato, nelle pratiche statali osservate, diversi esempi di valutazioni di implausibilità che risultavano basarsi su “*assunti soggettivi, congetture speculative e percezioni personali*”, piuttosto che su deduzioni ricavabili da dati obiettivi, indipendenti ed affidabili⁷⁵.

Un altro rischio connesso all'utilizzo di tale indicatore è quello che il valutatore o valutatrice, consapevolmente o meno, elevi a parametro per le valutazioni di plausibilità la propria esperienza personale o quelle di altre persone provenienti dal proprio stesso contesto geopolitico, sociale o culturale.

Un simile approccio alla valutazione di credibilità contrasterebbe apertamente con il requisito normativo per il quale le domande di asilo devono essere valutate in modo *individuale, obiettivo ed imparziale*⁷⁶ ed è stato espressamente rigettato dalla Corte di Cassazione che, con decisione recente, ha ad esempio osservato: “*il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza, non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo, dovendo farsi piuttosto riferimento alla “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura”*⁷⁷. La indicazione, pur pienamente condivisibile, è tuttavia di non agevole applicazione nella pratica: lo studio di UNHCR *Beyond Proof* segnala, a tale riguardo, che diversi *decision-maker* intervistati nel corso della ricerca avevano riferito che l'aspetto per loro più difficile della loro attività era proprio lo sforzo di calarsi in culture diverse al fine di comprendere le prospettive delle persone provenienti da esse⁷⁸.

Il rischio opposto a quello sopra rappresentato è quello, che un'autrice ha suggestivamente definito *orientalista*⁷⁹, che valutatrici e valutatori pervengano ad una visione esagerata e monolitica delle differenze culturali fra il proprio contesto e quello dei paesi di origine di chi chiede asilo, per tale via ad una rappresentazione distorta o comunque stereotipata dei comportamenti e delle dinamiche sociali in tali contesti, negando a questi ultimi la complessità e variabilità e che riscontriamo nelle nostre società.

⁷⁵ UNHCR, *Beyond Proof*, cit., p. 181 ss.

⁷⁶ Art. 10.3(a), Dir. 2013/32/UE; art. 8, comma 2, d.lgs. 25/2008.

⁷⁷ Cass., sez. Lav., ord. n. 11.910 del 12 aprile 2022. V. anche Cass, sez. I, ord. n. 6738 del 10.3.2021.

⁷⁸ UNHCR, *Beyond Proof*, cit., p. 179.

⁷⁹ S.M. AKRAM, *Orientalism Revisited in Asylum and Refugee claim*, in *Int. Journ. Ref. Law*, 2000, p. 7 ss.

Anche in considerazione delle difficoltà suesposte, l'UNHCR, aderendo alle osservazioni espresse da molti dei partecipanti alla già menzionata Tavola Rotonda di esperti del 2015, intende la nozione di implausibilità in una accezione rigorosamente ristretta, ovvero nel senso di “*affermazione di fatti o circostanze che sono scientificamente impossibili o estremamente improbabili secondo le leggi della fisica*”⁸⁰.

⁸⁰ UNHCR, *Summary of Deliberations on Credibility Assessment in Asylum Procedures*, Expert Roundtable, 15 gennaio 2015, par. 40, <http://www.refworld.org/docid/554c9aba4.html>.